


In caso di durata "non ragionevole" del processo



il cittadino



ha diritto al risarcimento

Legge 24 marzo 2001, n. 89 (c. d. Legge Pinto)



Con la Legge 24 marzo 2001 n. 89 (c. d. Legge Pinto), il Legislatore - dopo varie resistenze e sotto il rischio di sanzioni della Comunità europea - è stato, di fatto, costretto a recepire il dettame dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali che prevede l'obbligo per gli Stati aderenti di garantire un processo equo e una durata ragionevole dello stesso.

Con tale Legge viene così codificato un procedimento giudiziale da svolgersi presso le Corti di Appello territorialmente competenti al termine del quale, in caso di tempi non congrui del procedimento civile, amministrativo o penale, viene emesso un decreto ingiuntivo nei confronti dello Stato per il pagamento di una somma fra i 500 e i 1.500 euro, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi che superi il termine ragionevole del processo. L'art. 2 della stessa Legge fissa, poi, i termini della "durata ragionevole" del procedimento che, brevemente, sono: 3 anni per il primo grado, 2 anni per l'appello e 1 anno per il giudizio di legittimità.

Ai fini operativi, l'art. 3 della Legge prevede che il ricorso vada proposto, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 6 mesi dal giorno in cui diviene definitiva la decisione e la Corte di Appello ha l'obbligo di decidere, entro il termine di 4 mesi dal deposito del ricorso, con un decreto eventualmente impugnabile in Cassazione.

Una volta esaurita la procedura, la Corte d'Appello deposita presso la Cancelleria il decreto con il quale, eventualmente, lo Stato Italiano viene **condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo**, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto viene notificato, a cura del difensore, all'Avvocatura dello Stato.

Gli oneri economici di questo procedimento sono minimi, difatti non è dovuto il contributo unificato e si pagano solo le spese per le copie degli atti e dei verbali della causa originaria, per le copie del ricorso e per la notifica.

Attenzione: il Giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento delle ammende per un importo non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro.

Due recenti modifiche sono state introdotte per disincentivare i ricorsi, per cui:

- 1) non è più possibile iniziare un procedimento per richiedere l'indennizzo finché il procedimento iniziale non si sia concluso;
- 2) se il ricorso viene dichiarato inammissibile o sia stato proposto oltre il termine massimo di 6 mesi dalla conclusione del processo originario non è possibile riproporlo.

Va, infine, anche rilevato che, alla fine del 2013, lo Stato Italiano ha contratto debiti nei confronti di cittadini per condanne dovute all'eccessiva durata dei processi per oltre 340 milioni di euro. La Legge di bilancio 2013 ha previsto uno stanziamento di fondi a copertura delle spese in questione pari a 50 milioni di euro, ancora del tutto insufficiente per soddisfare gli aventi diritto al risarcimento.

I legali di UNISIN sono a disposizione dei colleghi per valutare l'eventuale possibilità di accedere alle previsioni della Legge di cui si tratta. Sul sito, inoltre, è possibile reperire il testo completo della norma.



UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio **SMS Gate** per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella "**Bacheca Sindacale Elettronica**". Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante "LINK" (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu "Link Utili" -> opzione "Varie" -> "Bacheca Sindacale".

